

COPIA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Comune di Pré-Saint-Didier

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° **4**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA
COMUNALE UNICA (IUC) - ANNO 2018.-**

L'anno **duemiladiciotto**

Addì **diciannove** del mese di **Aprile**,

Alle ore venti e minuti trenta, nella solita sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco

Con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, come da relazione di notifica del messo comunale in data 13.04.2018 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sotto la Presidenza della Sig. BIELLER Riccardo

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Cognome Nome	Presente
BIELLER Riccardo - Sindaco	Sì
UVA Alessandra - Vice Sindaco	Sì
BARMAZ Manuela - Consigliere	Sì
BELFROND Ruggero Giuliano - Consigliere	Sì
BRUNO Valentina - Consigliere	Sì
CHEVALIER Cristina - Consigliere	Sì
CHEVALIER Loredana - Consigliere	Sì
FONTE Vincenzo Marco - Consigliere	Sì
GAGLIANONE Mario - Consigliere	Sì
GRANGE Marcello - Consigliere	Sì
GRANGE Marco - Consigliere	Sì
GRANGE Ottavio Augusto - Consigliere	Sì
MARINO Erik - Consigliere	Sì
ROSSI Luca - Consigliere	Sì
ROTA Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. ROSSERO Alberto

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - ANNO 2018.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il decreto del 09/02/2018, con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che con la Legge 28/12/2015 n.208 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- disciplina relativa all'**Imposta municipale propria (IMU)**
 - è stata introdotta una nuova disciplina agevolata in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di in solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di categoria D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *Macchinari imbullonati*;

- gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di pignoramento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19/04/1994, n.701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15/06/2016 le rendite catastali hanno effetto dal 1 gennaio 2016;
- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche nell'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota del Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998 n.431;
- disciplina di **TASI**:
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta;
 - è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
 - è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n.431;
- disciplina relativa alla **TARI**:
 - è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con la possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è estesa anche all'anno 2018 dall'articolo 1, comma 37 Legge 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 03/05/2017, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta IUC, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'articolo 1 – commi 707-721 della legge 21/12/2013 n.147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) anche per l'anno 2018 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n.9/1993, a cui si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille;

CONSIDERATO che il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2018 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n.242 del 05.03.2018;

PRESO ATTO che nel Comune di Pré-Saint-Didier non sono stati siglati accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/1998, n.431;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l'applicazione di detrazione di euro 200	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in comodato ai sensi dell'articolo 1 – comma 10 della Legge n.208/2015	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati C1	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D2	7,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'articolo 1 – comma 14 Legge 208/2015, prevede che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, di terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU ;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'articolo 1 , comma 26 Legge 208/2015, così come confermata dall'art. 1, comma 37 Legge 205/2017, il Comune, non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI ad immobili diversi dall'abitazione principale e non potendo procedere nel 2018 all'aumento delle ulteriori aliquote TASI, si troverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata, con l'unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art.1 – comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascun di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO in tale senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 16.05.2016;

SI RILEVA che a seguito di quanto sopra riportato, per l'anno 2018 sarà possibile applicare la TASI esclusivamente ai casi residuali di prima abitazione classificate in categorie A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7;

SI RITIENE opportuno applicare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2018:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente	1 per mille
Aliquota per comodati d'uso gratuito concessi a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il secondo grado. Aliquota comodati concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 10, Legge n.208/2015.	0 per mille
Aliquota ordinaria	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, tale entrata non è soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'articolo 1, comma 26 Legge 205/2015 e reiterata, anche per il 2018, dall'articolo 1, comma 37 Legge 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 38 Legge 205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'articolo 2 D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal DPR 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso DPR 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla gradazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014-2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'attuale comma 649, secondo periodo, dell'articolo 1, Legge 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che i produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che il regolamento TARI è stato conseguentemente modificato ed adeguato;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario,

per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art.1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- le poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2017 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2017 i criteri della determinazione delle tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, tenendo conto peraltro degli effetti derivanti dalla predetta modifica del regime tributario dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo al fine comunque di garantire, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO, in tale senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire, spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai

sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2018 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Parte fissa (€/mq/anno)	Parte variabile (€/anno)
1 componente	0,33472	31,01259
2 componenti	0,39051	62,02519
3 componenti	0,43036	77,53148
4 componenti	0,46224	100,79093
5 componenti	0,49412	116,29723
6 o più componenti	0,51802	131,80352

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Parte fissa (€/mq/anno)	Parte variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08416	0,59825
2 Campeggi, distributori carburanti	0,13201	0,93298
3 Stabilimenti balneari	0,10396	0,74069
4 Esposizioni, autosaloni	0,07095	0,50566
5 Alberghi con ristorante	0,21946	1,55687
6 Alberghi senza ristorante	0,15016	1,06688
7 Case di cura e riposo	0,16501	1,16658
8 Uffici, agenzie, studi	0,18646	1,32469

professionali		
9 Banche ed istituti di credito	0,09571	0,68086
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,18316	1,29905
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,25082	1,77338
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,17161	1,21074
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19141	1,35033
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,15016	1,0683
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,17986	1,27056
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,79865	5,65059
17 Bar, caffè, pasticceria	0,60064	4,24756
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,29042	2,1366
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,25412	1,85172
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,99996	7,08212
21 Discoteche, night club	0,27062	1,91582

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13, come modificato dall'art. 4, comma 12 quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, di norma almeno due rate;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TASI	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TARI	Acconto	16 ottobre 2018
	Saldo	16 febbraio 2019

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 16/05/2016 n. 11;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

DATO ATTO che sono stati regolarmente acquisiti i previsti pareri favorevoli ai sensi della vigente normativa;

ESEGUITA la votazione in forma palese per alzata di mano il cui risultato è il seguente:

VOTI n. 13 FAVOREVOLI n. 13 CONTRARI n. / ASTENUTI n. / ;

DELIBERA

– di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l'applicazione di detrazione di euro 200	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in comodato ai sensi dell'articolo 1 – comma	8,6 per mille

10 della Legge n.208/2015	
Aliquota per i fabbricati C1	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D2	7,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00#;
2. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente	1 per mille
Aliquota per comodati d'uso gratuito concessi a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il secondo grado. Aliquota comodati concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 10, Legge n.208/2015.	0 per mille
Aliquota ordinaria	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

Di approvare il Pano Finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il prospetto economico finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Parte fissa (€/mq/anno)	Parte variabile (€/anno)

1 componente	0,33472	31,01259
2 componenti	0,39051	62,02519
3 componenti	0,43036	77,53148
4 componenti	0,46224	100,79093
5 componenti	0,49412	116,29723
6 o più componenti	0,51802	131,80352

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Parte fissa (€/mq/anno)	Parte variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08416	0,59825
2 Campeggi, distributori carburanti	0,13201	0,93298
3 Stabilimenti balneari	0,10396	0,74069
4 Esposizioni, autosaloni	0,07095	0,50566
5 Alberghi con ristorante	0,21946	1,55687
6 Alberghi senza ristorante	0,15016	1,06688
7 Case di cura e riposo	0,16501	1,16658
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,18646	1,32469
9 Banche ed istituti di credito	0,09571	0,68086
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,18316	1,29905
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,25082	1,77338
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	0,17161	1,21074

fabbro, elettricista parrucchiere)		
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19141	1,35033
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,15016	1,0683
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,17986	1,27056
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,79865	5,65059
17 Bar, caffè, pasticceria	0,60064	4,24756
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,29042	2,1366
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,25412	1,85172
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,99996	7,08212
21 Discoteche, night club	0,27062	1,91582

Di dare atto che sull'importo della Tari non si applica, ai sensi dell'articolo 1 L.R. 9 dicembre 2004, n.30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 D.Lgs 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666 L. 147/2013;

Di stabilire per le utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

Di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguiti indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TASI	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TARI	Acconto	16 ottobre 2018
	Saldo	16 febbraio 2019

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norma statali in merito;

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169 L. 296/2006;

Di dare la più ampia diffusione della presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 15/12/1997, tramite la procedura di trasmissione telematica, prevista dalla Direzione Federalismo fiscale in data 06/04/2012, protocollo n.5343/2012.

AR/cc



COMUNE DI PRE' SAINT DIDIER
Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE PRE' SAINT DIDIER
Région Autonome Vallée d'Aoste

Pré-Saint-Didier, li 19/04/2018

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 4

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - ANNO 2018.-

Ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale 19 agosto 1998 n. 46 e dell'art.59 della Legge Regionale 23/10/1995 n. 45, esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto sopra indicato vengono espressi i pareri di competenza:

- Art.59 L.R. 45/1995 parere di legittimità

PARERE FAVOREVOLE

f.to **IL SEGRETARIO COM.**

- Art.59 L.R. 45/1995 parere regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

f.to **IL RESPONSABILE**

- Parere interno sotto il profilo della regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

f.to **IL RESPONSABILE UFFICIO
INTERESSATO**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to BIELLER Riccardo

Il Segretario Comunale

f.to ROSSERO Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.52 bis della Legge Regionale 07.12.1998, n° 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pré-Saint-Didier, li 24/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROSSERO Alberto

Deliberazione divenuta regolarmente esecutiva in data 24/04/2018 ai sensi dell'art.52 ter L.R. 07.12.1998, n°54 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROSSERO Alberto

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Prè-Saint-Didier, li 24/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSERO Alberto)
